


Studio Associato Zaniboni

Berva Dr.ssa Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei Conti



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA: ASPETTI ORGANIZZATIVI E FISCALI



PREMESSE

FATTURA ELETTRONICA

LA FATTURA ELETTRONICA XML DEVE ESSERE:



SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE

- per avere la certezza della data di emissione, della provenienza della fattura e della sua immodificabilità da parte del destinatario;
- ATTENZIONE: Provv. N. 89757 del 30 aprile 2018 fatture B2B anche senza firma digitale.

TRASMESSA TELEMATICAMENTE

utilizzando un sistema di interscambio, nella specie quello gestito dall'Agenzia delle Entrate (in sigla SdI).

ARCHIVIATA ELETTRONICAMENTE

in un sistema che dia garanzia di conservazione e di immodificabilità del contenuto.

FATTURA ELETTRONICA

CON FATTURA ELETTRONICA SI INTENDE:

 Il processo digitale che genera e gestisce le Fatture nel corso dell'intero ciclo di vita:



- Generazione
- Emissione
- Ricezione
- Conservazione

FATTURA ELETTRONICA

LA FATTURA ELETTRONICA DEVE CONTENERE



- Dati obbligatori ex art. 21-21 bis del dpr 633/72
- · Dati necessari per invio
- · Dati facoltativi di gestione

VEICOLAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

LE FATTURE ELETTRONICHE SEGUIRANNO DUE DIVERSE STRADE VERSO IL CLIENTE



SE TITOLARE DI P.IVA

le riceverà in formato elettronico tramite lo SdI

SE CONSUMATORE FINALE

sono rese disponibili a questi ultimi dalla Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA


DAL 1° GENNAIO 2019

PARTE EMITTENTE

SOGGETTI PASSIVI IVA

RESIDENTI		STABILITI
IMPRESE	PROFESSIONISTI	C/STABILE ORGANIZZAZIONE







PARTE DESTINATARIA

SOGGETTI PASSIVI IVA - B2B PRIVATI CONSUMATORI – B2C

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA

SOGGETTI SOLO IDENTIFICATI IN ITALIA SENZA S.O.



FATTURA NON CONFORME AL FORMATO ELETTRONICO XML

SI CONSIDERA "OMESSA"

D.LGS. 471/1997 Art. 6, co 1 - 4





D.LGS. 471/1997 Art. 6, co 8

CEDENTE/PRESTATORE



- OP. IMPONIBILI
- 90% 180% Δ IVA € 250 - € 2.000

- NON IMP.
- ESENTI
- REVERSE

5% - 10% CORRISPETTIVI € 250 - € 2.000

CESSIONARIO/COMMITT.



REGOLARIZZARE ENTRO 4 MESI 100%IVA (€ 250 min)

AUTOFATTURA SDI VERSAMENTO

ABROGAZIONE

Art. 1, co 916, l.n. 205/2017

ABROGATO DAL

1/1/2019

SPESOMETRO

Art. 21 D.L. 78/2010

E LE COMUNICAZIONI LI.PE.?

Art. 21 BIS D.L. 78/2010

RESTANO IN VIGORE

ESCLUSIONI

SOGGETTI ESONERATI

- REGIME DI VANTAGGIO EX DL 98/2011
- REGIME FORFETARIO EX L. N. 190/2014

SÌ FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO P.A.

OPERAZIONI ESONERATE

CESSIONI/PRESTAZIONI VERSO/DA
SOGGETTI NON STABILITI NON
IDENTIFICATI

NUOVO ADEMPIMENTO
COMUNICAZIONE
OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE*

*ESCLUSE OPERAZIONI

CON BOLLA DOGANALE

NUOVO ADEMPIMENTO

COMUNICAZIONI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

ENTRO ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO:



- LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ATTIVA*
- LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA PASSIVA

* Per le sole fatture emesse è possibile in alternativa emettere una fattura elettronica con codice destinatario xxxxxxx

Provv. A.E. 89757 del 30.04.18

TENUTA REGISTRI IVA TRA ABROGAZIONE E COMPLICAZIONE

D.LGS. 127/2015, Art. 4, co 2 – L. n. 205/2017

Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972

L. n. 96/2018, conversione D.L. 87/2018, D.LGS. 127/2015 – Art. 1, co 3-ter I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 DPR 633/1972

NECESSITÀ DI CHIARIMENTI

- PROFESSIONISTI: REGISTRO CON INCASSI/PAGAMENTI
- REGISTRAZIONI NON IVA
- CONTABILITÀ IVA E IMPOSTE REDDITI

RIDUZIONE PERIODO ACCERTAMENTO

FT.E.



TRACCIABILITÀ PAGAMENTI



RIDUZIONE PERIODO ACCERTAMENTO

Art. 3, L. n. 127/2015 - INCENTIVI			
TERMINE PER L'ACCERTAMENTO - Art. 57, co 1, DPR 633/1972 - Art. 43, co 1, DPR 633/1972	REDDITI	RIDUZIONE DUE ANNI DA 5 A 3 ANNI	
	IVA		

CONDIZIONI D.M. 4/8/2016		
MODALITÀ	BONIFICO – CARTA DEBITO/CREDITO A/B – A/C (NON TRASFERIBILI)	
SOGLIA	EURO 500,00	
OPZIONE	QUADRO IN MOD DICHIARATIVI	



La fattura è il documento fiscale che assolve sia funzioni formali che sostanziali.

La fattura è il documento obbligatorio fondamentale ai fini del funzionamento pratico dell'IVA. Oltre ad assolvere <u>funzioni di carattere</u> <u>formale</u> di documentazione e certificazione di una determinata operazione di CESSIONI DI BENI / PRESTAZIONI DI SERVIZI, assolve anche <u>funzioni di carattere sostanziale</u> in quanto documento necessario per poter correttamente determinare la posizione del contribuente nei confronti dell'erario per la determinazione dei corretti versamenti dell'IVA da effettuare periodicamente.

E' di <u>fondamentale importanza</u> **stabilire** esattamente <u>quando emettere</u> <u>fattura</u> al fine di non incorrere in sanzioni, ricordando che anche la fattura tardiva (e non solo l'omessa) può creare problemi con il fisco in caso di verifica fiscale.

Quale il termine ultimo per emettere fattura



La fattura deve essere emessa «<u>nel momento di effettuazione</u> <u>dell'operazione</u>»

EMISSIONE FATTURA: regole generali

- 1. Cessione di beni immobili
- 2. Cessione di beni mobili
- 3. Prestazioni di servizi

DEROGHE

- 1. Fattura anticipata
- 2. Pagamento anticipato

Emissione fattura: regole generali

La fattura deve essere emessa "nel momento di effettuazione dell'operazione"; tale momento viene determinato secondo le regole previste dall'art. 6 del D.P.R. 633/1972 il quale prevede regole generali diverse a seconda della tipologia di operazione che andiamo a realizzare, ovvero se trattasi di:

- cessioni di beni immobili;
- cessioni di beni mobili;
- prestazioni di servizi.

Oltre ai criteri base che consentono di determinare il momento di emissione della fattura a seconda della diversa natura dell'operazione esistono delle deroghe, definite deroghe assolute, che consentono di determinare il momento di emissione della fattura indipendentemente dal tipo di operazione effettuata.

CESSIONE BENI IMMOBILI

Nel caso di **cessione di beni immobili** la regola generale prevista dall'art. 6 prevede che l'**operazione si consideri effettuata alla data di stipula dell'atto notarile**: sarà quindi il momento in cui vi è il trasferimento della proprietà del bene a far sorgere l'obbligo di emissione della fattura da parte del soggetto cedente.

Non è quindi rilevante né la stipula di un contratto preliminare, in quanto non trasferisce la proprietà del bene, <u>né il versamento di un'eventuale caparra</u>.

CESSIONE BENI MOBILI

Nel caso di **cessione di beni mobili** l'operazione si considera effettuata al momento della **consegna o della spedizione**, quando avviene il trasferimento della proprietà del bene secondo le regole previste dal codice civile (franco magazzino venditore, franco magazzino compratore).

Nel caso di cessione di beni mobili risulta quindi <u>irrilevante</u> il momento di stipula del contratto (o di sottoscrizione dell'ordine) mentre nel caso in cui la consegna o la spedizione dei beni vengano realizzate non con lo scopo di trasferire la proprietà del bene stesso, ma per altre finalità, quali ad esempio in conto lavoro, in conto deposito o in conto prova non sarà un'operazione rilevante a fini iva e non ci sarà dunque l'obbligo di emettere la fattura.

Si parla di <u>fatturazione immediata</u> quando la stessa viene emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione dei beni).

Parliamo invece di <u>fatturazione differita</u> quando il documento fattura viene **emesso entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di consegna o spedizione. Nella prassi tuttavia le aziende abitualmente emettono le fatture entro la fine del mese così da permettere la corretta liquidazione dell'imposta.

L'art. 21 comma 4 del D.P.R. 633/1972 prevede infatti la possibilità di differire il momento di emissione della fattura per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.

Esempio di fatturazione differita

L'impresa Gamma S.r.l. ha consegnato dei prodotti al cliente Alfa S.n.c. in data 28 maggio 2018 emettendo il relativo documento di trasporto. La fattura potrà essere emessa entro il giorno 15 giugno 2018 tuttavia l'iva diventerà esigibile nel mese di maggio 2018. Questo il motivo per cui normalmente le aziende emettono fattura differita entro la fine del mese di consegna dei prodotti avendo comunque la possibilità di emettere fattura entro il 15 giugno 2018.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Nel caso di prestazioni di servizi la regola generale prevede che l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo: la fattura dovrà quindi essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento.

Anche per le prestazioni di servizi è prevista la possibilità di emettere la fattura differita.

Per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (lettera di incarico, corrispondenza documentale, cedolini giorni lavorati, etc..), effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

DEROGHE

Definite quelle che sono le <u>regole generali</u>, che <u>variano a seconda della tipologia di operazione</u>, andiamo ad analizzare quelle che sono le **deroghe che valgono** invece **indipendentemente dal tipo di operazione effettuata.**

Vi sono due casi nei quali le <u>regole generali non vengono applicate</u>: in caso di <u>fatturazione anticipata</u> (ad es: fattura per l'acquisto di un bene precedente all'effettiva consegna o spedizione) e in caso di <u>pagamento anticipato</u> (ad es: pagamento di un acconto per un servizio).

Fattura anticipata

L'<u>emissione anticipata della fattura</u>, prima che si siano verificati i momenti rilevanti ai fini IVA determina l'effettuazione dell'operazione, limitatamente all'importo fatturato. Deve trattarsi di una vera e propria fattura avente tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Pagamento anticipato

Nel caso di cessione di beni se viene versato dal cliente un **acconto** prima di ricevere la merce ordinata, è necessario emettere la <u>fattura</u> <u>d'acconto</u>, **limitatamente all'importo incassato**.

Nel caso invece di acconto ricevuto per <u>prestazioni di servizi</u> l'incasso anticipato del corrispettivo rappresenta la regola generale di effettuazione dell'operazione, quindi la fattura deve essere emessa entro e non oltre la data in cui l'acconto è stato pagato.

Novità Decreto Legge 119/2018 (entrato in vigore il 24/10/2018) collegato Legge di Bilancio 2019

(salvo modifiche in corso di conversione)

<u>Per il primo semestre 2019 – norma transitoria - (dovrebbe trattarsi delle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019) non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (sanzione dal 90% al 180% art. 6 D.Lgs. 471/97) a condizione che la fattura sia emessa (e quindi trasmessa al Sdi) entro il termine per la liquidazione dell'imposta di periodo in cui è avvenuta l'effettuazione dell'operazione.</u>

Esempio: considerando un contribuente mensile e l'operazione avvenuta entro il 31 gennaio 2019 la fattura deve essere trasmessa al Sdi entro il 16 febbraio 2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del mese di gennaio 2019.

E' comunque stabilita una riduzione dell'80% della sanzione a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva (riprendendo l'esempio di cui sopra entro il 16 marzo 2019)

Regola a regime - operativa dal 01 luglio 2019 - è stabilito che la fattura sia emessa tempestivamente se la stessa è emessa (trasmessa al Sdi per la fattura elettronica) entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

Laddove ci si avvalga di questa legittima «asincronia» temporale, è previsto l'obbligo di indicare nella fattura la data di effettuazione dell'operazione in quanto diversa da quella di emissione.

Esempio: la fattura di un'operazione effettuata il 31 luglio 2019 può essere emessa (trasmessa al Sdi) entro il 10 agosto indicando nel documento (file Xml) che l'operazione è stata effettuata il 31 luglio (nessuna indicazione deve essere rispettata laddove la fattura sia emessa nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione). Resta ovviamente fermo l'obbligo di confluenza dell'**imposta a debito** nella liquidazione del mese di luglio 2019 in presenza di un contribuente mensile.

Novità Decreto Legge 119/2018 (entrato in vigore il 24/10/2018) collegato Legge di Bilancio 2019

(salvo modifiche in corso di conversione del Decreto)

Il Decreto introduce modifiche la regime della disciplina della fatturazione elettronica, ed in particolare:


- l'articolo 11 D.L. 119/2018 (con decorrenza dal 1° luglio 2019), in conseguenza dei nuovi termini di emissione della fattura, inserisce la nuova lett. g-bis) dell'articolo 21 D.P.R. 633/1972 secondo cui nella fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione, ovvero pagamento a seconda della fattispecie) se diversa dalla data di emissione del documento; lo stesso articolo 11 D.L. 119/2018, infatti, stabilisce che (sempre a partire dal 1° luglio 2019) la fattura può essere emessa entro 10 giorni dalla data in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972;
- l'articolo 12 D.L. 119/2018 interviene in relazione ai termini di registrazione delle fatture emesse (di cui all'articolo 23 D.P.R. 633/1972), stabilendo che "il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni". Il nuovo termine "lungo" è una naturale conseguenza dell'altrettanto termine lungo concesso per l'emissione della fattura (ad esempio una fattura datata 31 luglio 2019, potrà essere trasmessa al Sdi entro il 10 agosto 2019 e dovrà essere annotata entro il 15 agosto 2019, ferma restando la necessità di far confluire il debito d'imposta nella liquidazione del mese di luglio);

- l'articolo 13 D.L. 119/2018 inserisce una "semplificazione" per la registrazione degli acquisti, modificando l'articolo 25 D.P.R. 633/1972 che nella nuova versione non prevede più l'obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, né l'indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo). Anche tale modifica è la naturale conseguenza dell'avvento della fattura elettronica, posto che il "protocollo" sarà di fatto attribuito in automatico dal Sdi;
- l'articolo 14 D.L. 119/2018 introduce <u>un'importante modi</u>fica in relazione ai termini per l'esercizio della detrazione, la cui decorrenza richiede il possesso della fattura. Tuttavia, modificando l'articolo 1 D.P.R. 100/1998, si prevede ora che la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale allungamento non è tuttavia previsto per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, il cui documento è pervenuto l'anno successivo;

Esempio

- Per il mese di novembre 2019, può essere detratta l'imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di novembre, nonché quelle pervenute e registrate entro il giorno 15 dicembre 2019;
- Per il mese di dicembre 2019, può essere detratta l'imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di dicembre, mentre per quelle pervenute dal 1° gennaio 2020 la detrazione slitta necessariamente nella liquidazione di gennaio 2020 (contribuenti mensili) oppure gennaio-marzo 2020 (contribuenti trimestrali).

• l'articolo 15 D.L. 119/2018, infine, corregge un difetto di coordinamento della norma rispetto alla prassi dell'Agenzia delle entrate, modificando direttamente l'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (fonte normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di fatturazione elettronica). In particolare, si prevede che l'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda solamente le operazioni intercorse tra soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia, mentre per quelle effettuate con controparti semplicemente identificate nel territorio dello Stato l'obbligo non sussiste (ferma restando la facoltà di emissione al fine di evitare l'inclusione dell'operazione nel cd. "esterometro").



REGOLE TECNICHE

REGOLE TECNICHE EMISSIONE/RICEZIONE

IL DPR 633/1972 NON È STATO MODIFICATO

Art. 6, DPR 633/1972	EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	
BENI IMMOBILI	- MOMENTO STIPULAZIONE	
BENI MOBILI	- MOMENTO DELLA CONSEGNA/SPEDIZIONE	
SERVIZI	- MOMENTO DEL PAGAMENTO	
DATA PAGAMENTO SE PRECEDENTE ALL'OPERAZIONE		


OPERAZIONE OPERAZIONE

ESIGIBILITÀ IMPOSTA

EMISSIONE FATTURA

PERDITA DI FLESSIBILITÀ: COMPLICAZIONE INNEGABILE

REGOLE TECNICHE: 1. CREAZIONE



IMPOSTA DI BOLLO NELLA FATTURA ELETTRONICA

COMPILARE SEZIONE **DATI BOLLO**:

Bollo Virtuale: formato alfanumerico, lunghezza di due caratteri , il valore ammesso è:

SI bollo assolto ai sensi del decreto MEF 14 giugno 2014


Importo Bollo: formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'interno con carattere «.» (punto). La sua lunghezza varia da 4 a 15 caratteri

L'imposta dovrà essere assolta entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio a mezzo F24 con codice tributo «2501»






REGOLE TECNICHE: 2. TRASMISSIONE



REGOLE TECNICHE: 3. CONTROLLO E SCARTO





ALLEGATO 1 PROVV 89757 DEL 30/4/2018		
00001	NOME FILE NON VALIDO	
00002	NOME FILE DUPLICATO	
00003	LE DIMENSIONI DEL FILE SUPERANO QUELLE AMMESSE	
00102	FILE NON INTEGRO	

REGOLE TECNICHE: 3. CONTROLLO E SCARTO

File con firma elettronica - Versione 1.0

Notifica Esito

Identificativo SdI: 11

Nome File: IT __0U04S.xml.p7m

Message Id: 95253

Esito Committente

Identificativo Sdl: 113

Riferimento Fattura

Numero Fattura: Anno Fattura: 2018 Posizione Fattura: 1

Esito: EC02 (Rifiuto)

Descrizione: Fattura rifiutata

RICEVUTA DI SCARTO

REGOLE TECNICHE: 3. CONTROLLO E SCARTO

LA FATTURA SCARTATA SI CONSIDERA NON EMESSA RIMEDI OPERATIVI IN CASO DI SCARTO

1 RIEMISSIONE ENTRO 5 GG CON DATA E NUMERO ORIGINARI


IN CASO NON **SIA PIÙ POSSIBILE** ATTRIBUIRE DATA E NUMERO ORIGINARI:

- 2 NOTA DI VARIAZIONE INTERNA
 - EMISSIONE FATTURA CONSEQUENZIALE
 - RIFERIMENTO FATTURA SCARTATA


ISTITUZIONE DI UN APPOSITO SEZIONALE PER FATTURE CON SPECIFICA NUMERAZIONE (PER ES: RISULTANO SCARTATE LE FT 3 E 50 SI EMETTONO LE

(PER ES: RISULTANO SCARTATE LE FT 3 E 50 SI EMETTONO LE FATTURE N. 1/S E 2/S DA REGISTRARE IN UN APPOSITO SEZIONALE)


	RICEVUTA 1° PROTOCOLLO	
CONSERVARE	RICEVUTA SCARTO	
	RICEVUTA 2° PROTOCOLLO	



LA FATTURA SI CONSIDERA EMESSA




RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA



IL PANNELLO COMANDI - CONTROLLI

Servizi disponibili



DATA ORA RICEZIONE/CONSEGNA

Ricevuta Consegna

Identificativo SdI: 39

Nome File: IT ____0VHJS.xml.p7m

Hash:

270836c3fca36b44a84c644643b8442e067a589d6e4354396a427cf8039a757b

File con firma elettronica - Versione 1.0

Data Ora Ricezione: 2018-09-01T17:30:00.000+02:00 Data Ora Consegna: 2018-09-01T17:32:32.000+02:00

Message Id: 9708

DATA ORA RICEZIONE/MESSA A DISPOSIZIONE File con firma digitale - Versione 1.0

Ricevuta di impossibilità di recapito

Identificativo Sdl: 111

Nome File: IT 0T5MY.xml.p7m

Hash:

f7ddc29835eaca37003cc5153ff31e2276be2c3490d219401030026e07a6b963

Data Ora Ricezione: 2018-07-23T13:44:00.000+02:00

Data Messa a Disposizione: 2018-07-25

Descrizione: La fattura è disponibile in consultazione nell'area riservata a partire dalla 'Data Messa a Disposizione'. Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario per indisponibilità dell'indirizzo telematico di ricezione o perché tale indirizzo non è stato indicato in fattura (Codice Destinatario: 0000000).

Message Id:


Note:

	A) INDIRIZZO TELEMATICO REGISTRATO					
1°	CODICE DESTINATARIO	CODICE STUDIO		SCELTA CONSIGLIATA		
2 °	PEC CESSIONARIO/CON CODICE DESTINATARIO			- PEC PIENA - PEC NON MONITORATA		




	COSA ACCADE SE				
	PEC PIENA/NON ATTIVA CANALE NON ATTIVO	FT.E. EMESSA			
		FT.E. DISPONIBILE IN AREA RISERVATA			
		COMUNICAZIONE A CURA CEDENTE/PRESTATORE			
		ANCHE CON CONSEGNA PDF			


RICEZIONE VIA PEC



RICEZIONE VIA PEC



RICEZIONE VIA PEC



FORMATO XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <b:FatturaElettronica versione="FPR12" xmlns:b="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">

    <FatturaElettronicaHeader>

    <DatiTrasmissione>

         - <IdTrasmittente>
               <IdPaese>IT</IdPaese>
               <IdCodice>12281740154</IdCodice>
            </IdTrasmittente>
           <ProgressivoInvio>ORM17</ProgressivoInvio>
           <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
            <CodiceDestinatario>000000</CodiceDestinatario>

    <ContattiTrasmittente>

               <Email>fatturapa@documi.it</Email>
           </ContattiTrasmittente>
           <PECDestinatario>amministrazionecgn@cgn.legalmail.it</PECDestinatario>
        </DatiTrasmissione>

    <CedentePrestatore>

    <DatiAnagrafici>

             - <IdFiscaleIVA>
                  <IdPaese>IT</IdPaese>
                  <IdCodice>01437190935</IdCodice>
               </IdFiscaleIVA>
               <CodiceFiscale> </CodiceFiscale>

    <Anagrafica>

                  <Denominazione> </Denominazione>
               </Anagrafica>
               <AlboProfessionale>Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili</AlboProfessionale>
               <NumeroIscrizioneAlbo>360</NumeroIscrizioneAlbo>
               <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
           </DatiAnagrafici>
          - <Sede>
               <Indirizzo> </Indirizzo>
               <CAP>
               <Comune> </Comune>
               <Provincia>PN</Provincia>
               <Nazione>IT</Nazione>
            </Sede>
        </CedentePrestatore>
```


CONTROLLO PEC

È POSSIBILE RISCONTRARE L'INDIRIZZO PEC COLLEGANDOSI AL SITO


https://www.inipec.gov.it/cerca-pec

REGISTRAZIONE CODICE DESTINATARIO






L'INDIRIZZO TELEMATICO



REGOLE TECNICHE: 5. CONSERVAZIONE






DELEGA INTERMEDIARIO




STAMPA CANCELLA DATI

CONFERIMENTO DELLA DELEGA/REVOCA PER LA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE, DEI DATI RILEVANTI AI FINI IVA E PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

		IL SOTTOSCR	ито	
Codice	e fiscale			
Cogno	ome e Nome			
Luogo	di nascita		Data di nascita	
I. Coc	dice fiscale		Conferisce delega Revoca delega	
Cognor	me e nome/de	nominazione		
2. Coc	dice fiscale		Conferisce delega Revoca delega	
Cognor	me e nome/de	nominazione		
Per i se	eguenti servizi	: cale delegato	Durata 4 anni	
2.	- Address Aller and the	ne e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro dupi		
3.		ne dei dati rilevanti ai fini IVA	HIGH HIGHTON	
1.	Registrazio	ne dell'indirizzo telematico	Fino al	
5.	Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche		Massimo 4 anni	
	Accreditam	ento e censimento dispositivi		
		ento e censimento dispositivi	giorno lavorativo dalla presen	







CONFERIMENTO DELLA DELEGA/REVOCA PER LA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE, DEI DATI RILEVANTI AI FINI IVA E PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

	IL SOTTOSCRITTO	
Codice fiscale		
Cognome e Nome		
Luogo di nascita	Data di nascita	

QR CODE - PARTITA IVA





Nazionalità:

 Codice Fiscale:
 CPRNCL69C02L109T

 Partita Iva:
 04942840721

Denominazione: CIPRIANI NICOLO

Indirizzo: VIALE DEI GAROFANI 49 C P 5 I 10, 70038 TERLIZZI BA IT

Pec:

Codice Destinatario: SU9YNJA

Data generazione QR-Code: 23 luglio 2018 19:45:31

COSE DA FARE

DECIDERE SE DELEGARE IN TUTTO O IN PARTE LA GESTIONE AVVALERSI DI UN INTERMEDIARIO PER CONSIGLIO EMISSIONE/RICEZIONE/CONSERVAZIONE FT.E. **DECIDERE CANALE DI TRASMISSIONE** CONSIGLIO AVVALERSI CODICE DESTINATARIO INTERMEDIARIO REGISTRARE CANALE DI TRASMISSIONE C/O ADE BENEFICIO UNICO CONTENITORE – MAX INTEGRAZIONE CO.GE. RUOLO INTERMEDIARIO FUNZIONI CONSULTAZIONE BENEFICIO MONITORAGGIO E CONTROLLO ADEMPIMENTI FISCALI



GRAZIE PER L'ATTENZIONE